

ACCORDO QUADRO TRA

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, di seguito denominata “Università Vanvitelli”, rappresentata dal Rettore Giovanni Francesco Nicoletti

E

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, di seguito denominata “Camera di Commercio”, rappresentata dal Presidente, Dott. Tommaso De Simone
di seguito indicate come “le Parti”

PREMESSO

- che la Camera di Commercio è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
- che la Camera di Commercio, al fine di sviluppare e valorizzare l'economia nel territorio provinciale, promuove e mantiene relazioni con l'Unione Europea, le Amministrazioni dello Stato, la Regione, gli Enti locali, le altre Istituzioni e con le Organizzazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali;
- che la Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, incoraggia la realizzazione di progetti e iniziative volte a favorire l'orientamento al lavoro e alle professioni attraverso il sostegno alla transizione scuola-lavoro, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti;
- che la Camera di Commercio ritiene che la collaborazione con le istituzioni del territorio come l'Università Vanvitelli possa attivare uno stimolante confronto per le imprese, favorire la formazione imprenditoriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico nonché la costruzione di percorsi didattici mirati allo sviluppo di profili professionali che possano trovare collocazione nel mercato, incrementare l'attività di scouting e contribuire ad accrescere il matching domanda-offerta di lavoro;
- che l'Università Vanvitelli, sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altri Enti Pubblici;
- che l'Università Vanvitelli attribuisce importanza, oltre all'eccellenza dell'azione formativa, anche al trasferimento dei risultati della ricerca accademica e dell'innovazione alle imprese, nonché allo sviluppo delle capacità gestionali e imprenditoriali delle aziende;
- che l'Università investe altresì nella cosiddetta *Terza Missione* con l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica e di trasferire le conoscenze e i risultati conseguiti con l'attività di ricerca, attraverso accordi di collaborazione e continue iniziative con le diverse realtà della società, come il mondo delle Istituzioni, della Scuola, delle Associazioni, delle Imprese, della Cittadinanza e con il territorio su di essa insistenti, al fine di contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio di riferimento;
- che l'Università Vanvitelli, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti formativi e scientifici, anche allo

scopo, tra gli altri, di innovare il sistema imprenditoriale, per adeguare la realtà nazionale alle istanze europee e mondiali, contribuendo altresì a formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- che in coerenza con gli obiettivi concretizzatisi nei cosiddetti Descrittori di Dublino, parte integrante di ogni ordinamento dei Corsi di studio, l'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;
- che la Camera di Commercio ha la possibilità di mettere a disposizione del mondo accademico e formativo una rete di manager, imprenditori e professionisti, con esperienza in molteplici discipline professionali e scientifiche, che condividono ideali e progettualità utili per l'insegnamento delle "Industrial skills";
- che l'Università Vanvitelli e la Camera di Commercio, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali e dell'autonomia dell'istituzione di formazione superiore, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifico-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali e alla specializzazione di professionisti del settore coerenti al quadro dei Descrittori di Dublino; cooperare alla realizzazione di progetti e iniziative volte a sostenere la transizione dalla scuola al lavoro, nonché lo sviluppo di servizi a supporto dei processi di placement, anche al fine di individuare elementi che possano favorire l'accompagnamento alla creazione di nuove imprese;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 *Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 *Finalità dell'Accordo*

L'Università Vanvitelli e la Camera di Commercio intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su tematiche di interesse comune, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze sia in ambito formativo che nello sviluppo di programmi di ricerca e nella valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a sostenere la transizione dalla scuola al lavoro e favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo nazionale e a diffonderne le conoscenze.

Le Parti manifestano altresì con la sottoscrizione del presente Accordo il loro pieno e convergente interesse a sviluppare iniziative congiunte finalizzate al rafforzamento del rapporto del mondo accademico con il sistema delle imprese e alla maturazione dei giovani come futura classe dirigente del Paese, nonché a favorire l'individuazione, la promozione e l'attuazione di idee imprenditoriali nell'ambito del territorio locale e nazionale al fine di contribuire allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile.

Art. 3 *Disciplina dei rapporti tra le Parti*

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo Quadro;
- negli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello stesso Accordo, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 4 Oggetto

L'Università Vanvitelli e la Camera di Commercio intendono collaborare, nell'ambito degli ordinamenti dei corsi di studio attivi presso l'Università, in attività didattiche istituzionali curriculari, di alta formazione; nelle altre tipologie di attività formative previste dagli ordinamenti, finalizzate all'orientamento al lavoro e alle professioni e alla transizione scuola-lavoro; in attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento dei laureati; in specifici progetti di ricerca su tematiche di interesse comune, da concordare ai sensi del presente Accordo.

Tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti, in particolare basate sulle "Industrial skills", in modo da favorire il trasferimento delle migliori esperienze e competenze di manager, imprenditori e professionisti aderenti all'ente camerale;
- b) seminari nell'ambito dei corsi di studio, master e dottorati di ricerca;
- c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale a favore di dipendenti delle Imprese associate;
- d) borse di studio, *stage* e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, da svolgere presso la Camera;
- e) attivazione di percorsi di tirocini extracurriculari;
- f) attività di *placement* attraverso iniziative che facilitino il transito dall'università al mondo del lavoro, con l'obiettivo di ridurre i tempi e di realizzare contatti tra domanda e offerta, mirati alla migliore coincidenza tra le competenze del laureato ed i profili professionali necessari alle aziende del territorio;
- g) promozione della cultura scientifica, tecnologica, tecnica, procedurale sul territorio;
- h) organizzazione di convegni, seminari, *workshop*, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
- i) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali finanziati sia da Enti pubblici sia privati;
- j) istituzione da parte della Camera di Commercio di borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca e premi di ricerca su tematiche di interesse di entrambe le parti;
- k) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

Tali iniziative, aventi ad oggetto l'espletamento di attività didattiche, di formazione-lavoro e di ricerca scientifica, dovranno essere oggetto di specifici Atti Esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente Accordo, come esplicitato all'art. 6.

Art. 5 Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività da sviluppare e svolgere.

Gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dalle discendenti Convenzioni non devono incidere sull'assolvimento dei prioritari compiti istituzionali delle Parti e del relativo personale.

Art. 6 Atti esecutivi

Le attività di cui all'art. 4 saranno definite mediante la stipula di appositi Atti esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.

Gli Atti esecutivi dovranno indicare:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;
- e) l'eventuale individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e della Camera di Commercio;
- f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli Atti esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'Accordo dovranno essere assunti su decisione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 7 Responsabili e Comitato di indirizzo

L'Università Vanvitelli indica quale referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o un suo delegato.

La Camera di Commercio indica quale referente e responsabile del presente Accordo il Presidente o un suo delegato.

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e per il coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato di indirizzo.

Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione;
- valutare e proporre ai due Enti eventuali modifiche del presente Accordo;
- redigere una rendicontazione complessiva sulle attività svolte e sui risultati raggiunti durante il triennio di vigenza, da presentare tre mesi prima della scadenza e in vista del rinnovo dell'Accordo, sulla base della quale i rispettivi Organi competenti valuteranno l'opportunità di rinnovo del medesimo.

Oltre ai responsabili o delegati, fanno parte del Comitato di indirizzo due rappresentanti dell'Università e due rappresentanti della Camera di Commercio. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di indirizzo, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 8 Sicurezza sui luoghi di lavoro

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi, strutture, locali e laboratori.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività.

Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 9 Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi, informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo.

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali ed internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, concordando i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dal presente Accordo.

Art. 10 Trattamento dei dati

In relazione al trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula del presente Accordo.

Ciascun eventuale accordo attuativo discendente individua i responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 11 Comunicazione. Promozione dell'immagine

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo Quadro ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione.

I loghi dell'Università Vanvitelli e della Camera di Commercio possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale dell'Università, dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela della propria immagine.

Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 12 Durata e recesso

Il presente Accordo ha durata di tre (3) anni a decorrere dalla data sottoscrizione, e potrà essere rinnovato, per un pari periodo, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi Organi deliberanti in merito al rapporto finale sulle attività svolte e i risultati raggiunti durante il triennio di vigenza, presentato dal Comitato di indirizzo di cui all'art. 7.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 13 Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Art. 14 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

per la Camera di Commercio: presidenza@ce.legalmail.camcom.it.

per l'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*: protocollo@pec.unicampania.it.

Articolo 15 Codice Etico

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della medesima, e si impegnano, per tutta la durata dell'Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti in violazione dei Codici suindicati, l'altra Parte ha facoltà di risolvere l'Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 16 Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 17 Attività negoziale. Modifiche

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni sua singola parte.

Ogni eventuale modificazione consensuale del presente Accordo dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Le Parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari in seguito alla modificazione del quadro normativo di riferimento delle Parti.

Le Parti si impegnano a negoziare e a revisionare secondo buona fede le clausole del presente Protocollo ove vengano emanate normative che rendano necessarie o anche solo opportune le modifiche alle stesse, al fine di meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Art. 18 Registrazione

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Gli obblighi relativi alle spese di bollo saranno assolti in parti uguali e in modalità virtuale, ai sensi della vigente normativa.

Art. 19 - Sottoscrizione convenzione

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"

Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Dott. Tommaso DE SIMONE